



IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”;
- VISTO il proprio Decreto n. 10 del 13.3.2012, con il quale è stato emanato il Regolamento Quadro dei Dipartimenti, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il proprio Decreto n. 541 del 08.07.2020 con quale, da ultimo, è stato emanato il Regolamento del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche;
- VISTE le proposte di modifica al Regolamento deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 02.05.2024 ed approvate dal Senato Accademico del 09.07.2024, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 21.06.2024, unitamente ad ulteriori modifiche non sostanziali apportate in sede di approvazione;

DECRETA

Articolo 1 – Nuovo regolamento del Dipartimento

E’ modificato come segue il Regolamento del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche:

“REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

1. Il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche è istituito presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con Decreto del Rettore n. 28 del 06/06/2012, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2012 e parere favorevole del Senato Accademico del 13.03.2012. Esso costituisce, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, una struttura di base dell’Ateneo, sede primaria di ricerca scientifica, didattica e formazione, e delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate ed accessorie.
2. Il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche - di seguito indicato con il termine Dipartimento o con l’acronimo FIM - è struttura stabile incardinata presso la sede di Modena.
3. Il Dipartimento ispira la propria azione ai principi di valorizzazione della qualità, di trasparenza ed efficienza dei processi e delle procedure, di responsabilizzazione e attiva partecipazione.

Articolo 2 Finalità del Dipartimento

1. Spetta al Dipartimento:
 - a. promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - b. promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - c. promuovere e gestire le attività didattiche relative ai Corsi di Studio istituiti presso il Dipartimento stesso mediante le proprie risorse umane e strumentali e approvare l'offerta formativa.
 - d. promuovere e coordinare, nell'ambito di collaborazioni tra i Dipartimenti interessati, le attività didattiche nelle discipline fisiche, informatiche e matematiche per Corsi di Studio attivati da altri Dipartimenti;
 - e. promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - f. promuovere le attività di Terza Missione, diffondere la cultura scientifica e stimolare l'interesse verso la scienza
- promuovere e gestire, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento stesso.

Articolo 3

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento gode di piena autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse della struttura.
2. La gestione contabile e amministrativa del Dipartimento è disciplinata dalle norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 4

Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato, in numero non inferiore a trentacinque per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca, disponendo delle risorse necessarie per gestire almeno due Corsi di Studio o per contribuire in maniera determinante a un Corso magistrale a ciclo unico. Nel caso in cui il numero dei professori e ricercatori componenti del Dipartimento scenda al di sotto del limite minimo dei trentacinque, il Dipartimento dovrà essere sciolto, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta su iniziativa del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, a meno che nel termine di un anno il numero minimo dei componenti non venga reintegrato, ovvero siano in corso procedure di chiamata volte a garantire tale reintegrazione.
2. Al Dipartimento afferisce inoltre il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento stesso. Ai fini della partecipazione agli organi collegiali e senza che occorra specifica domanda afferiscono inoltre:

- a. gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ricompresi nell'offerta formativa del Dipartimento. Gli studenti iscritti a Corsi interdipartimentali si considerano afferenti al Dipartimento di riferimento del Corso. L'afferenza cessa de iure con il conseguimento della Laurea o Laurea Magistrale, o comunque con la perdita dello status di studente;
 - b. il personale non strutturato assegnato al Dipartimento, identificato fra i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a 12 mesi. In tal caso l'afferenza cessa de iure con il termine del contratto;
 - c. titolari di assegni e di contratti di ricerca attivati e finanziati dal Dipartimento. In tal caso l'afferenza cessa de iure al termine del relativo contratto di collaborazione ad attività di ricerca.
3. Afferiscono infine al Dipartimento, ai fini della partecipazione agli organi collegiali, gli iscritti ai corsi e scuole di Dottorato di ricerca che abbiano presentato opzione di afferenza al Dipartimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei Dottorati. L'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca o comunque con la perdita dello status di studente.

Articolo 5

Trasferimento ad altro Dipartimento

1. I professori ed i ricercatori a tempo indeterminato, che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento, presentano domanda di cambio di afferenza al Direttore del Dipartimento di appartenenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore, decorso un periodo, non inferiore a tre anni dalla data di ultima afferenza al dipartimento; detto periodo decorre indipendentemente dalla nomina in un nuovo ruolo. I Consigli dei due Dipartimenti interessati, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, devono esprimere parere, a maggioranza assoluta dei Professori e Ricercatori componenti dei Consigli stessi. Detti pareri dovranno essere motivati, con riferimento alle scelte di programmazione effettuate nonché alle modificazioni sostanziali che il trasferimento comporta sul piano organizzativo, finanziario e scientifico/ culturale, sull'offerta formativa e sui requisiti minimi di cui al precedente articolo 4.
2. In caso di pareri positivi il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio Decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla ricezione dei pareri. Il trasferimento avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo all'emanazione del Decreto.
3. In caso di parere negativo del Dipartimento di appartenenza, qualora dalla motivazione del provvedimento non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza del professore o ricercatore a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell'offerta formativa e della sussistenza dei requisiti minimi di cui al precedente art. 4, l'interessato potrà richiedere con apposita istanza l'intervento del Rettore; il Rettore, sentito l'interessato ed il Direttore del Dipartimento di appartenenza, può accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento in caso di parere favorevole del Dipartimento di destinazione.
4. In caso di parere negativo del Dipartimento di destinazione, l'interessato potrà presentare analoga domanda presso altro Dipartimento. Qualora entro tre mesi dalla prima domanda nessun Consiglio di Dipartimento abbia deliberato in senso favorevole, l'afferenza verrà disposta d'ufficio dal Rettore, sentito l'interessato ed i Direttori dei Dipartimenti destinatari della domanda.



5. Non è ammessa la presentazione di domanda di trasferimento nel periodo intercorrente tra l'indizione delle elezioni del Direttore del Dipartimento di appartenenza o di destinazione e le votazioni relative. Le eventuali procedure in corso sono sospese nel medesimo periodo.

6. Per quanto riguarda i ricercatori a tempo determinato, il Dipartimento di afferenza è indicato nel relativo contratto e non è consentito proporre domanda di trasferimento.

Articolo 6 **Gli organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento:

- a. il Consiglio;
- b. il Direttore;
- c. la Giunta;
- d. la Commissione Paritetica docenti-studenti;
- e. i Consigli di Corso di Studio.

CAPO I **IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

Articolo 7 **Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a. i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nella misura del 50% del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;
- c. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di Studio nella misura del 15% dei professori e dei ricercatori;
- d. un rappresentante degli studenti dei Corsi e Scuole di dottorato;
- e. un rappresentante degli assegnisti e dei titolari di contratti di ricerca e un rappresentante dei titolari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa non inferiore ai 12 mesi.

2. il Responsabile Amministrativo del Dipartimento e il Responsabile della Segreteria Didattica del Dipartimento partecipano alle sedute senza diritto di voto; ad uno di loro è attribuito il ruolo di segretario verbalizzante.

Articolo 8 **Durata della carica**

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.
2. I rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio e dei Corsi e Scuole di Dottorato durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
3. I rappresentanti degli assegnisti e dei titolari di contratti di cui all'art.7, comma e), durano in carica un anno accademico (come da regolamento elettorale e regolamento-quadro dei Dipartimenti dell'Ateneo) e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

Articolo 9 **Attribuzioni del Consiglio**

1. Spetta al Consiglio di Dipartimento, in conformità ai Regolamenti di Ateneo e ai criteri generali fissati dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione, svolgere le seguenti funzioni, riferite ai diversi ambiti della vita dipartimentale:

a. elezioni e nomine

a.1 eleggere il Direttore secondo le modalità definite dal Regolamento Elettorale di Ateneo;

a.2 nominare, su proposta del Direttore, i membri del Consiglio presenti in Giunta;

a.3 nominare, su proposta del Direttore, i membri del Consiglio presenti nelle Commissioni permanenti di cui all'art. 28;

a.4 nominare i membri del Comitato di Indirizzo;

a.5 nominare i rappresentanti del Dipartimento nei Consigli dei Centri di Servizio e dei Centri Interdipartimentali ai quali il Dipartimento partecipa;

a.6 determinare la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti;

a.7 eleggere i rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio della Scuola a cui il Dipartimento afferisce.

b. pianificazione dello sviluppo del Dipartimento:

b.1 predisporre e approvare piani annuali e triennali di sviluppo delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie; predisporre e approvare la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti;

b.2 deliberare la richiesta di istituzione di Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento o l'adesione a Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso altro Ateneo o altra struttura del medesimo Ateneo, nonché il rinnovo dell'istituzione o dell'adesione per i successivi cicli, ed esprimere parere sulle relative convenzioni

b.3 deliberare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base dei piani di sviluppo di cui alla precedente lettera b.1;

- b.4 deliberare richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse finanziarie, di strutture e di spazi in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica;
 - b.5 deliberare sulla chiamata e sull'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati (il Consiglio formula la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito);
 - b.6 deliberare eventuali proposte di inquadramento anticipato di ricercatori a tempo determinato nel ruolo di Professore Associato;
 - b.7 deliberare sulla proposta al Consiglio di Amministrazione di istituzione o di rinnovo di Centri Interdipartimentali di Ricerca, Master e Corsi di Perfezionamento che vedano la partecipazione del Dipartimento.
- c. organizzazione e coordinamento della ricerca
- c.1 promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali ed i programmi di ricerca anche in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - c.2 approvare i progetti di ricerca, di consulenza, di spin-off, i contratti e le convenzioni con enti pubblici o privati;
 - c.3 approvare l'attivazione o il rinnovo di assegni e contratti di ricerca e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e nominare le relative commissioni;
 - c.4 esprimere il proprio parere sul Regolamento relativo alle attività di ricerca e consulenza eseguite dall'Università per conto terzi;
 - c.5 promuovere la comunicazione e la diffusione dei risultati della ricerca del Dipartimento.
 - c.6 definire ed assegnare gli spazi dedicati alla ricerca, e definire i criteri di accesso ai laboratori e alle strumentazioni.
- d. organizzazione e gestione della didattica e della formazione
- d.1 proporre l'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio o di alta formazione e dottorato;
 - d.2 istituire o sopprimere i Consigli di Corso di Studio;
 - d.3 organizzare, coordinare e gestire le attività didattiche dei Corsi di studio e di formazione (inclusa la definizione della offerta formativa e l'approvazione dei carichi didattici), le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per statuto spettano al Dipartimento;
 - d.4 deliberare l'afferenza ad una Scuola di Ateneo, o l'uscita da essa;
 - d.5 in funzione della complessità dell'offerta formativa, deliberare o delegare alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei Corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di studio di cui all'art. 34 dello Statuto;
 - d.6 proporre la stipula dei contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30

dicembre 2010, n. 240;

- d.7 collaborare con gli enti e gli organi competenti all'attivazione di programmi di formazione e qualificazione professionale;
 - d.8 nominare i cultori della materia;
 - d.9 approvare, per ciascun Corso di Studio, la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS);
 - d.10 deliberare riguardo al riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero.
- e. gestione del Dipartimento
- e.1 approvare i provvedimenti per il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo riguardanti le richieste di missioni e nullaosta per incarichi;
 - e.2 approvare il documento di programmazione economico-finanziaria ed il rendiconto consuntivo proposti annualmente dal Direttore di Dipartimento;
 - e.3 approvare la relazione annuale di monitoraggio e riesame del piano triennale di Dipartimento;
 - e.4 approvare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di Dipartimento e ogni sua eventuale modifica;
 - e.5 deliberare sull'afferenza al Dipartimento e sul trasferimento ad altro Dipartimento dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta nonché esprimere parere sulle richieste di cambio di Settore Scientifico Disciplinare / Gruppo Scientifico Disciplinare;
 - e.6 deliberare, al solo fine della organizzazione interna, l'articolazione in Sezioni prive di autonomia amministrativa;
 - e.7 approvare le donazioni, i contratti e le convenzioni per acquisizione di beni e servizi nell'ambito della propria competenza;
 - e.8 deliberare sulle richieste di integrazione reddituale del personale docente e ricercatore a valere sui fondi competitivi per la ricerca;
 - e.9 deliberare in merito alle deleghe da assegnare alla Giunta di Dipartimento secondo quanto indicato dall'Art. 14 del presente Regolamento;
 - e.10 deliberare in merito alle deleghe in materia di organizzazione e gestione della didattica da assegnare ai Consigli di Corsi di Studio di cui all'Art. 24 del presente Regolamento;
 - e.11 esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 10

Delibere limitate ad alcune componenti del Consiglio

- 1. Le delibere di cui ai punti b.5 e b.6 dell'articolo precedente, a seconda che riguardino professori di ruolo di prima o di seconda fascia o ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

2. Le delibere di cui ai punti d.1 ed e.5 dell'articolo precedente sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata ai soli Professori (di ruolo e a tempo determinato) e ai ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lettera b).

Articolo 11

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno quattro volte l'anno per i seguenti adempimenti:
 - a. discutere ed approvare l'offerta formativa;
 - b. discutere ed approvare il rendiconto consuntivo;
 - b. discutere ed approvare i programmi di sviluppo;
 - c. discutere ed approvare il budget di struttura ed il conseguente documento di programmazione economico-finanziaria da presentare al Consiglio di Amministrazione per la redazione della programmazione di Ateneo.
2. Il Consiglio è inoltre convocato in via straordinaria in casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore o dalla Giunta o se ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non si computano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.
4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima delle riunioni medesime. È ammesso l'uso della posta elettronica.
5. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.
6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado.
7. In ogni riunione prima di procedere alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno, il Direttore, subito dopo le comunicazioni, riferisce al Consiglio sulle delibere adottate dalla Giunta nell'esercizio della delega di cui all'art. 14 del presente regolamento.
8. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento possono svolgersi nelle seguenti modalità: esclusivamente in presenza; esclusivamente in via telematica; in modalità mista, con consiglieri sia in presenza sia collegati in via telematica. La modalità di svolgimento della riunione è indicata nella convocazione. Per seduta a distanza (o telematica) si intende la riunione nella quale i componenti, salvo il Presidente e il segretario verbalizzante, partecipano alla seduta all'interno di un luogo virtuale telematico privato indicato nella convocazione. La partecipazione a distanza deve avvenire in video/audio-conferenza,

mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo: la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. La riunione può svolgersi anche in modalità mista, con alcuni componenti in presenza e altri collegati individualmente a distanza, nel rispetto delle modalità operative sopra indicate.

Articolo 12

Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti del Consiglio sono pubblici.
2. La redazione del verbale, affidata al Segretario Verbalizzante, può essere effettuata successivamente alla riunione. Il Segretario prende nota sommaria degli interventi, riportando un sunto degli interventi medesimi per mostrare l'iter della discussione e le motivazioni della decisione finale. Ciascun componente del Consiglio di Dipartimento può far inserire, comunque, a verbale l'opinione che ha espresso fornendone al Segretario, per iscritto, il testo autentico prima della sua approvazione definitiva.
3. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo incaricato della verbalizzazione, il Direttore dispone l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante ad altro componente dell'Organo, prima dell'inizio della riunione.
4. I verbali verranno pubblicati entro 20 giorni dalla seduta e, salvo contestazione scritta, si intendono approvati decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Le delibere sono comunque immediatamente esecutive salvo che il Consiglio non decida di sospenderne l'esecutività fino all'approvazione del verbale.
5. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario Verbalizzante, sono conservati presso la segreteria amministrativa di Dipartimento e messi a disposizione, ad accesso limitato, sul sito web del Dipartimento.

Articolo 13

Modalità di convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.
2. La convocazione è pubblicata nel sito web del Dipartimento ed è comunicata a ciascun componente del Consiglio tramite posta elettronica.

Articolo 14

Deleghe del Consiglio alla Giunta

1. Il Regolamento di Dipartimento determina, in caso di delega di funzioni dal Consiglio alla Giunta, i contenuti e i limiti di tale delega, riportati in allegato al presente regolamento (allegato A). Sono compiti comunque non delegabili, salve ulteriori delimitazioni fissate dal regolamento di Dipartimento:
 - a. le delibere sulla programmazione didattica, sull'afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani di cui

all'art. 27, comma 7 dello Statuto;

- b. le delibere sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento;
- c. l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e del rendiconto consuntivo;
- d. l'approvazione del Regolamento di Dipartimento e ogni sua eventuale modifica;
- e. l'approvazione della relazione annuale di monitoraggio e riesame delle attività di ricerca e, per ciascun Corso di Studio, della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS);
- f. la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti obbligatoriamente fissati nel Regolamento di Dipartimento.

CAPO II IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Articolo 15

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i Professori di prima fascia afferenti al Dipartimento ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. In caso di documentata indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai Professori di seconda fascia.
2. Le modalità di elezione del Direttore di Dipartimento sono determinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
3. La carica di Direttore di Dipartimento, fermo quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento Elettorale di Ateneo, è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente o componente del Nucleo di Valutazione.
4. La compatibilità con la carica di Direttore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
5. Il Direttore può avanzare richiesta motivata al fine di ottenere una limitazione dall'attività didattica per tutta la durata in carica. La limitazione, deliberata ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, è disposta dal Rettore con apposito decreto.

Articolo 16

Attribuzioni del Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. Spetta al Direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la

collaborazione della Giunta:

- a. promuovere le attività del Dipartimento, in particolare dare esecuzione ai piani di sviluppo delle attività scientifiche e didattiche.
- b. vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
- c. tenere i rapporti con gli altri Dipartimenti dell'Ateneo, e con gli organi accademici;
- d. tenere (direttamente o tramite suoi delegati) i rapporti con la Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie;
- e. tenere (direttamente o tramite suo delegato) i rapporti con le strutture regionali che promuovono e/o coordinano la didattica, la ricerca e il trasferimento tecnologico sul territorio regionale;
- f. esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio di Dipartimento delega al Direttore, senza necessità di approvazione in Giunta, la decisione di impegni di spesa pari o inferiori a 20.000 euro, e l'autorizzazione delle missioni in Italia.

Articolo 17

Il Vicedirettore del Dipartimento

1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
2. Il Vicedirettore è designato dal Direttore del Dipartimento ed è nominato con Decreto del Rettore.

CAPO III

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 18

La Giunta del di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e deliberatorie nei limiti della delega conferitale di cui all'Art.14 del presente regolamento.
2. Fanno parte della Giunta di Dipartimento:
 - a. il Direttore;
 - b. il Vicedirettore senza diritto di voto;
 - c. otto membri del personale docente e ricercatore, espressione delle differenti aree culturali del Dipartimento (scienze fisiche, scienze informatiche, scienze matematiche), tra i quali siano presenti almeno un professore di prima fascia, almeno un professore di seconda fascia e almeno un ricercatore; uno tra i rappresentanti del personale tecnico/amministrativo ed uno tra i rappresentanti degli studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento.

- d. Il responsabile amministrativo partecipa senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.
3. I membri della Giunta di Dipartimento sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore sentite le aree culturali e le categorie interessate. La carica di componente della Giunta ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. La composizione della Giunta dovrà tener conto di quanto previsto dall'Art.5, comma 3 dello Statuto, in materia di pari opportunità.

Articolo 19 **Riunioni della Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta di Dipartimento è convocata dal Direttore a mezzo lettera o comunicazione di posta elettronica con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non si computano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.
3. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima delle riunioni medesime. È ammesso l'uso della posta elettronica.
4. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.
5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado.
6. Le riunioni della Giunta di Dipartimento possono svolgersi nelle seguenti modalità: esclusivamente in presenza; esclusivamente in via telematica; in modalità mista, con consiglieri sia in presenza sia collegati in via telematica. La modalità di svolgimento della riunione è indicata nella convocazione.

Articolo 20 **Verbalizzazione delle riunioni della Giunta**

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Giunta sono pubblici; l'ordine del giorno deve essere inviato per conoscenza a tutti i membri del Consiglio contestualmente alla convocazione dei membri della Giunta.
2. La redazione del verbale, affidata al Responsabile Amministrativo del Dipartimento, può essere effettuata successivamente alla riunione. Il Segretario prende nota sommaria degli interventi, riportando un sunto degli interventi medesimi per mostrare l'iter della discussione e le motivazioni della decisione finale. Ciascun componente della Giunta di Dipartimento può far inserire, comunque, a verbale l'opinione che ha espresso fornendone al Segretario, per iscritto, il testo autentico prima della sua approvazione definitiva.

3. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo incaricato della verbalizzazione, il Direttore dispone l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante ad altro componente dell'Organo, prima dell'inizio della riunione.

4. I verbali vengono approvati nella seduta immediatamente successiva, e resi pubblici. Le delibere sono comunque immediatamente esecutive salvo che la Giunta di Dipartimento non decida di sospendere l'esecutività fino all'approvazione del verbale.

5. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario Verbalizzante, sono conservati presso la segreteria amministrativa di Dipartimento e messi a disposizione, ad accesso limitato, sul sito web del Dipartimento.

CAPO IV LA COMMISSIONE PARITETICA

Articolo 21 La Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti relativa ai CdS del Dipartimento è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'attività formativa e della qualità della didattica, monitoraggio dell'attività di servizio dei docenti agli studenti, individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività formative, della qualità della didattica e del servizio dei docenti agli studenti. La Commissione Paritetica è inoltre chiamata a formulare pareri sulla attivazione o soppressione dei corsi di studio. La Commissione Paritetica redige una relazione annuale che contiene proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.
2. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da numero pari di docenti e studenti. Fanno parte della Commissione paritetica un docente per ogni corso di Studio (uno dei quali assume la funzione di Presidente) nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore di Dipartimento e un rappresentante degli studenti per ogni corso di Studio nominato dal Consiglio di Dipartimento su indicazione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio. Non possono far parte della Commissione Paritetica docenti-studenti i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio (o figure equivalenti), i Direttori di Dipartimento, i Presidenti di Facoltà e i Responsabili di Qualità del Dipartimento.
3. La carica, per quanto riguarda la componente docente della commissione, ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.
4. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
5. Nel caso in cui il Dipartimento afferisca ad una Scuola di Ateneo, il comma 2 si intende riferito ai componenti relativi ai CdS del Dipartimento all'interno della Commissione Paritetica docenti-studenti istituita presso la Scuola.

CAPO V GLI ORGANI DEL CORSO DI STUDIO



Articolo 22

I Consigli di Corso di Studio

1. Stante la complessità dell'offerta formativa del Dipartimento, conformemente all'Art. 34 dello Statuto di Ateneo, sono istituiti i Consigli dei Corsi di Studio (CCdS), identificati quali organi del Dipartimento.
2. I Consigli possono essere relativi ad uno specifico Corso di Studio, Corso di Laurea (CL) o Corso di Laurea Magistrale (CLM), o ad aggregazioni di Corsi di Studio (CdS) tra i quali il Consiglio di Dipartimento ravvisa affinità culturali e omogeneità organizzative. Nel seguito si userà genericamente il termine Consiglio di Corso di Studio per entrambe le tipologie di organismo di gestione didattica.
3. Il Consiglio di Corso di Studio è composto dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto che svolgono attività didattiche nei Corsi di Studio di competenza del Consiglio, dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti ai Corsi di Studio di cui sopra, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio in numero stabilito dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un Presidente che ha il compito di sovrintendere al buon funzionamento dei CdS di pertinenza, rappresentandoli sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali ove istituite.
2. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è eletto fra i professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità di questi, fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo modalità stabilite dal Regolamento Elettorale di Ateneo. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore; il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Articolo 24

Attribuzioni del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio ha il compito dell'organizzazione della didattica dei Corsi di Studio di competenza. In particolare, sotto il coordinamento della Commissione Didattica di cui all'Art. 30, il Consiglio svolge i seguenti compiti:
 - a. formula annualmente al Consiglio di Dipartimento la proposta del manifesto degli studi per i Corsi di Studio di competenza;
 - b. cura l'aggiornamento dei documenti ufficiali, anche nei formati telematici previsti dall'Ateneo e dal Dipartimento, relativi all'organizzazione didattica dei Corsi di Studio di competenza;
 - c. cura la diffusione, anche per via telematica, delle informazioni inerenti all'organizzazione didattica, e delle norme, regole e scadenze di specifico rilievo per i Corsi di Studio di competenza;

- d. cura, per i CdS di competenza, la gestione della qualità della didattica impartita nonché l'analisi e la pubblicizzazione degli esiti delle procedure di valutazione della didattica;
- e. organizza il servizio di tutoraggio agli studenti dei CdS di competenza;
- f. provvede, per i Corsi di Studio di competenza, alla costituzione delle commissioni degli esami di profitto e di laurea, da segnalare al Direttore di Dipartimento per la nomina;
- g. verifica il buon andamento delle attività didattiche dei Corsi di Studio di competenza;
- h. approva, per i Corsi di Studio di competenza, le pratiche studenti, le richieste di passaggi e trasferimenti, i piani di studio individuali degli studenti, le ammissioni ai Corsi di Laurea Magistrale;
- i. istruisce le pratiche di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
- j. organizzare gli orari ed i calendari delle attività didattiche di competenza;
- k. determinare le propedeuticità dei singoli insegnamenti dei Corsi di Studio di competenza e la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle di insegnamento a distanza;
- l. approva, relativamente ai Corsi di Studio di competenza, i documenti di monitoraggio previsti dal sistema AQ del CdS e la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS), predisposti dal Gruppo di Gestione AQ del CCdS di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun CCdS si deve dotare di un Gruppo di Gestione AQ responsabile delle politiche di qualità per Corsi di Studio di competenza del Consiglio per i quali, in particolare, redige i documenti di monitoraggio previsti dal sistema AQ del CdS e la SUA-CdS. Il Gruppo di Gestione AQ è presieduto dal Presidente del CCdS ed è composto da personale docente e da studenti in numero adeguato alla struttura del Consiglio
3. Ciascun CCdS ha la facoltà di delegare alcune delle funzioni di cui al precedente comma 1 a Comitati ristretti nominati dal Consiglio stesso.
4. Sulle materie ad essi delegate dal Consiglio di Dipartimento, i Consigli di Corso di Studio possono assumere delibere esecutive. Sulle materie ad essi non delegate i Consigli di Corso di Studio esprimono parere preventivo non vincolante. I pareri riguardanti i soli professori di prima e seconda fascia o i ricercatori sono espressi dai Consigli di Corso di Studio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
5. Ciascun Consiglio di Corso di Studio è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio stesso. Per assegnate tipologie di pratiche, definite dal CCdS, è ammesso lo svolgimento di sedute in forma telematica.

6. Per la validità delle riunioni in presenza dei Consigli dei Corso di Studio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso; nel computo per determinare la maggioranza non rientrano i componenti che hanno giustificato la loro assenza.
7. Le delibere, i pareri e le proposte sono approvati dai Consigli di Corso di Studio a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. Gli ordini del giorno delle sedute e gli atti dei Consigli di Corso di Studio sono pubblici. I provvedimenti approvati dai Consigli di Corso di Studio sono pubblicati in area riservata del drive AQ del CdS di norma entro sette giorni dalla data di approvazione.
9. Le modalità di verbalizzazione delle sedute dei Consigli di Corso di Studio e di approvazione, sottoscrizione e conservazione dei verbali, sono le medesime previste per la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento.
10. Le modalità e le norme di convocazione dei Consigli di Corso di Studio sono le medesime previste per la convocazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO III ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Articolo 25

Il Responsabile di Qualità del Dipartimento (RQD)

1. Il RQD fornisce supporto e consulenza nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento e Presidio di Qualità d'Ateneo.
2. Il RQD viene nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, in accordo con il Presidio di Qualità d'Ateneo. L'incarico è incompatibile con la carica di Presidente (o figura equivalente) di Corso di Studio, componente della Commissione Paritetica docenti-studenti, Direttore/Presidente di Dipartimento/Facoltà. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.
3. Il RQD coordina e presiede la Commissione Qualità del Dipartimento.

Articolo 26

Comitato di Indirizzo

1. L'istituzione del Comitato di Indirizzo nasce dalla necessità di progettare i Corsi di Studio del Dipartimento in modo coerente con la domanda di formazione individuata dalle parti interessate esterne ed interne, con lo scopo di favorire l'incontro fra domanda e offerta formativa.

2. Il Comitato di Indirizzo è nominato dal Consiglio di Dipartimento ed è composto da due componenti: una interna alla realtà universitaria, composta, per ogni CdS, dal Presidente e da almeno un altro docente, e una componente esterna, prevalente numericamente, rappresentata da esponenti del mondo del lavoro, delle istituzioni locali, della cultura, dell'istruzione e della ricerca. La sua composizione viene aggiornata periodicamente e viene pubblicata sul sito web del Dipartimento.
3. La riunione del Comitato di Indirizzo è convocata, di norma, dal Direttore nel caso di attivazione di un nuovo Corso di Studi. Per i Corsi di Studio attivati, l'organizzazione delle consultazioni, di norma condotte a frequenza annuale, è sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio di Corso di Studio, coadiuvato dal Gruppo di gestione AQ del CdS e dal Referente del Comitato di Indirizzo. Si possono prevedere: riunioni plenarie, in presenza ovvero online; somministrazione di questionari; incontri selettivi con esponenti del mondo delle imprese, delle professioni, della ricerca e dell'istruzione.

TITOLO IV ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO

Articolo 27 Il Coordinatore Didattico

1. Il Coordinatore Didattico è figura organizzativa volta a garantire adeguato supporto tecnico e informativo agli studenti e a fornire supporto tecnico al Consiglio di Dipartimento, ai Consigli di Corsi di Studio e ai Collegi di Dottorato di Ricerca in materia di organizzazione e gestione della didattica. Il Coordinatore Didattico fa parte del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Coordinatore Didattico, per le questioni attinenti la didattica, interagisce principalmente con il Direttore e la Giunta di Dipartimento e con la Commissione Paritetica docenti-studenti, le Commissioni Permanenti di cui all'Art. 28 e successivi, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e nei CCdS, la segreteria studenti, l'Ufficio Stage, gli uffici centrali di Ateneo, i docenti che prestano opera nei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento.

Articolo 28 Le Commissioni permanenti del Dipartimento

Sono commissioni permanenti del Dipartimento:

- a. la Commissione Ricerca;
- b. la Commissione Didattica;
- c. la Commissione Terza Missione;
- d. la Commissione Qualità;
- e. la Commissione Spazi e Sicurezza;

f. la Commissione Risorse.

Articolo 29

La Commissione Ricerca

1. Al fine di promuovere e coordinare le attività di ricerca del Dipartimento, viene istituita presso il Dipartimento la Commissione Ricerca. Spetta alla Commissione Ricerca:

- a. proporre al Dipartimento iniziative che orientino e sostengano la ricerca, anche in termini di reperimento e assegnazione di risorse economiche e risorse di personale;
- b. promuovere la attivazione di servizi tecnici e informatici, e di laboratori di interesse generale per il Dipartimento, e assicurarne una gestione efficace;
- c. stimolare e sostenere il Dipartimento nella presentazione e gestione di progetti di ricerca su base locale, nazionale e internazionale;
- d. promuovere l'integrazione del Dipartimento nelle reti regionali, nazionali e internazionali di ricerca.
- e. curare una efficace documentazione delle attività e dei risultati della ricerca da presentare al consiglio di dipartimento annualmente;
- f. istruire le delibere dei competenti organi decisionali del Dipartimento in relazione ai punti sopra elencati.

g. elaborare un documento di riesame delle attività di ricerca da presentare al Consiglio di Dipartimento.

2. La Commissione Ricerca è costituita da un membro di Giunta delegato per la ricerca, che la presiede, dai Coordinatori dei Corsi e delle Scuole di Dottorato attivate presso il Dipartimento o loro delegati, da tre ulteriori membri docenti o ricercatori del Dipartimento nominati dal Consiglio su proposta del Direttore, da un membro del personale Tecnico nominato dal Consiglio su proposta del Direttore.

Articolo 30

La Commissione Didattica

1. La Commissione Didattica coadiuva il Direttore e la Giunta di Dipartimento, con funzioni istruttorie, di coordinamento e operative in materia di organizzazione e gestione della didattica.

2. La Commissione è coordinata da un membro di Giunta delegato alla didattica con ruolo di Presidente.

3. La composizione della Commissione è determinata dal Consiglio di Dipartimento. Fanno comunque obbligatoriamente parte della Commissione: i Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio, il Coordinatore Didattico o suo delegato, almeno un Referente per la didattica nei Corsi di Studio attivati presso altri Dipartimenti, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore sentiti i docenti di tali Corsi, un referente per i Corsi e le Scuole di Dottorato di competenza del Dipartimento.

4. La Commissione didattica svolge le seguenti funzioni:

- a. predispone ogni anno l'offerta formativa del Dipartimento, da proporre all'approvazione del Consiglio, coordinando l'attività dei Corsi di Studio;
- b. formula proposte per l'eventuale introduzione del numero programmato nelle iscrizioni ai CdS;
- c. predispone ogni anno il manifesto dell'offerta didattica del Dipartimento, da proporre all'approvazione del Consiglio, coordinando i manifesti proposti dai CCdS;
- d. raccoglie, su richiesta del Consiglio, le esigenze didattiche di ruoli docenti, d'intesa con i CCdS;
- e. promuove e gestisce, nell'ambito di collaborazione tra i Dipartimenti e le Scuole interessate, le attività didattiche nelle discipline di tipo fisico, informatico e matematico per Corsi di Studio attivati da altri Dipartimenti;
- f. propone il piano di copertura di tutti gli insegnamenti attivati, d'intesa con i CCdS, assicurando un'equa distribuzione, anche temporale, dei carichi didattici ed organizzativi tra tutti i professori e ricercatori, nel rispetto delle norme vigenti in materia, tenendo conto del regime giuridico prescelto, delle competenze e, per quanto possibile, delle preferenze degli interessati;
- g. propone al Consiglio il piano economico per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle attività didattiche; in particolare formula una valutazione preventiva dell'ammontare necessario al pagamento di contratti, supplenze e attività integrative e propone al Consiglio l'allocazione di adeguate risorse economiche;
- h. propone l'organizzazione degli orari ed i calendari di tutte le attività didattiche, in base ai manifesti dei singoli CdS, tenendo conto anche delle esigenze di altre attività didattiche del Dipartimento, e gestisce il calendario di occupazione delle aule;
- i. contribuisce alle azioni di accreditamento dei Corsi di Studio svolte dalla Commissione Qualità ed alle attività di monitoraggio dell'offerta formativa svolte dalla Commissione Paritetica;
- j. coadiuva i CCdS nel monitoraggio delle carriere degli studenti;
- k. collabora alla definizione delle attività didattiche post-laurea;
- m. svolge il coordinamento di tutte le attività didattiche del Dipartimento trasversali ai Corsi di Studio, e in particolare:
 - cura l'aggiornamento dei documenti ufficiali, anche nei formati telematici previsti dall'Ateneo e dal Dipartimento, relativi all'organizzazione didattica complessiva del Dipartimento;
 - si occupa della diffusione, anche per via telematica, ai Corsi di Studio di competenza, delle informazioni inerenti all'organizzazione didattica, e delle norme, regole e scadenze di specifico rilievo;
 - collabora all'aggiornamento del sito web del Dipartimento per tutti gli aspetti riguardanti la didattica;
 - formula le proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche.



Articolo 31

La Commissione Terza Missione

1. La Commissione Terza Missione elabora il documento in cui sono indicati gli obiettivi pluriennali di Terza Missione che entrano nel Piano Triennale del Dipartimento riguardanti la valorizzazione della ricerca, l'attività conto terzi e i contatti con le imprese, la formazione continua, l'apprendimento permanente e la didattica aperta, il public engagement e l'interazione con il territorio.
2. La Commissione Terza Missione assume anche iniziative di comunicazione e promozione della cultura scientifica, rivolte a studenti e insegnanti delle scuole superiori e più in generale alla cittadinanza, con l'obiettivo di stimolare l'interesse verso la scienza e incoraggiare i giovani ad intraprendere carriere in campo scientifico; cura il coordinamento del Dipartimento con le attività di comunicazione della scienza, le attività indirizzate alle scuole, al pubblico generico, e all'orientamento agli studi universitari (attività di 'outreach') organizzate dai suoi singoli membri o dall'Ateneo.
3. La Commissione Terza Missione è costituita da tre docenti o ricercatori del Dipartimento e da un membro del personale tecnico-amministrativo, nominati dal Consiglio su proposta del Direttore, dal Coordinatore didattico di Dipartimento, da uno studente nominato dal Consiglio su indicazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso, e dal membro di Giunta delegato alla terza missione, che la presiede.

Articolo 32

La Commissione Qualità

1. La Commissione Qualità ha funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, dell'attività di ricerca e della terza missione svolta dal Dipartimento. A tal fine la Commissione Qualità fornisce agli Organi e alle Commissioni del Dipartimento indicazioni e predisponde iniziative per:
 - a. monitorare efficacemente la qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione del Dipartimento anche attraverso la definizione di opportuni indicatori e parametri;
 - b. supportare il Dipartimento nelle azioni di miglioramento delle performance rispetto ad azioni di valutazioni esterne, anche attraverso pareri sul più efficace uso delle risorse.
2. La Commissione Qualità è costituita da tre docenti o ricercatori del Dipartimento appartenenti a differenti Aree Disciplinari nominati dal Consiglio su proposta del Direttore e dal membro di Giunta delegato alla valutazione (RQD) col ruolo di Presidente, a cui si aggiungono il Delegato dipartimentale della Commissione Ricerca e quello della Commissione Terza Missione.
3. La Commissione Qualità si può avvalere della collaborazione del Comitato di Indirizzo, di cui al precedente art. 26.

Articolo 33

La Commissione Spazi e Sicurezza

1. La Commissione Spazi e Sicurezza assume iniziative per la ottimale utilizzazione degli spazi del Dipartimento, e per assicurare i livelli di fruibilità e di sicurezza richiesti dalle vigenti normative. Sono compiti specifici della Commissione:

- a. raccogliere e coordinare le richieste di modifica della attuale destinazione degli spazi del Dipartimento, in termini sia di utilizzatori che di destinazione d'uso;
- b. elaborare specifiche proposte, su propria iniziativa o su sollecitazione degli organi del Dipartimento, per la migliore funzionalità e utilizzazione degli spazi del Dipartimento;
- c. coordinare ogni azione del Dipartimento volta ad adeguarsi alle richieste delle vigenti normative in termini di prevenzione e sicurezza;
- d. interagire, per quanto di propria competenza, con le strutture dell'Ateneo preposte alla prevenzione e alla sicurezza;
- e. predisporre, per quanto sopra, documentate delibere da sottoporre agli organi decisionali del Dipartimento.

2. La Commissione Spazi e Sicurezza è costituita da tre docenti o ricercatori del Dipartimento e da due membri del personale tecnico, nominati dal Consiglio su proposta del Direttore, e dal membro di Giunta delegato agli spazi e alla sicurezza, che la presiede.

Articolo 34

La Commissione Risorse

1. La Commissione Risorse propone al Consiglio di Dipartimento le modalità con le quali le risorse assegnate al Dipartimento concorrono alla programmazione del personale. Valutate le esigenze emerse anche dalle altre commissioni permanenti, opera al fine di individuare in modo ottimale i criteri di assegnazione del personale docente e ricercatore. Vigila sui parametri utilizzati a livello di ateneo per l'assegnazione delle risorse sollecitando, ove necessario, interventi migliorativi.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore e composta da docenti afferenti al Dipartimento, nominati dal Consiglio su proposta del Direttore, in modo rappresentativo delle diverse aree disciplinari del Dipartimento.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 35 Decadenza dagli Organi

1. Tutti i membri degli Organi nominati dal Consiglio su proposta del Direttore, compresi i Presidenti delle Commissioni, decadono contestualmente al Direttore. Fanno eccezione i membri del Comitato di Indirizzo.
2. In caso di dimissioni, i membri degli organi e delle Commissioni nominati dal Consiglio su proposta del Direttore vengono sostituiti con le medesime procedure di nomina, limitatamente alla rimanente parte del mandato.

Articolo 36

Publicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo dell'Università. Esso sarà altresì pubblicato sul sito web di Ateneo e affisso nei locali della Segreteria del Dipartimento a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Università.

Articolo 37

Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ogni altra precedente disposizione, una volta approvato da parte del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sarà emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Università.

Articolo 38

Modifiche del presente Regolamento

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore o di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può modificare il presente regolamento con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Allegato A

Il Consiglio di Dipartimento delega alla Giunta lo svolgimento delle seguenti funzioni riferite ai diversi ambiti della vita dipartimentale, ferma restando la possibilità di gestirle direttamente in caso di necessità:

1. pianificazione dello sviluppo del Dipartimento:
 - a. istruire di concerto con la commissione Ricerca e la commissione Didattica, i piani annuali e triennali di sviluppo delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie, e istruire la valutazione consuntiva e la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti;
 - b. istruire, di concerto con la commissione Ricerca e la commissione Didattica, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base dei piani di sviluppo di cui alla precedente lettera a.;
 - c. istruire, di concerto con le commissioni competenti, le richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse finanziarie, di strutture e di spazi in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica;
 - d. istruire, in collaborazione con la commissione Didattica, la richiesta di istituzione di Dottorati di ricerca che dovranno avere sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento o l'adesione a Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso altro Ateneo o altra struttura del medesimo Ateneo, nonché il rinnovo dell'istituzione o dell'adesione per i successivi cicli, ed esprimere parere sulle relative convenzioni;
 - e. istruire, in collaborazione con la commissione Ricerca e la commissione Didattica, la proposta di

istituzione o di rinnovo di centri interdipartimentali di ricerca, master e corsi di perfezionamento che vedano la partecipazione del Dipartimento.

2. organizzazione e coordinamento della ricerca:

- a. promuovere e coordinare, in collaborazione con la commissione Ricerca, le attività di ricerca istituzionali ed i programmi di ricerca anche in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali.
- b. approvare i progetti di ricerca, di consulenza e di spin-off, e i contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- c. approvare la attivazione o il rinnovo di assegni di ricerca e di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e nominare le relative commissioni;
- d. esprimere il proprio parere sul Regolamento relativo alle attività di ricerca e consulenza eseguite dall'Università per conto terzi;
- e. promuovere la comunicazione e la diffusione dei risultati della ricerca del Dipartimento;
- f. definire ed assegnare, di concerto con la Commissione Spazi e Sicurezza, gli spazi dedicati alla ricerca, e definire i criteri di accesso ai laboratori e alle strumentazioni;

3. organizzazione e gestione della didattica e della formazione:

- a. collaborare, di concerto con la commissione Didattica, alla gestione delle attività didattiche dei Corsi di studio e di formazione;
- b. deliberare in merito alle attività di tutorato e di orientamento, alle attività culturali e alle altre attività rivolte all'esterno;
- c. predisporre la disponibilità delle risorse necessarie per quanto sopra (punti l e m) in termini di personale tecnico, di attrezzature e di strutture;

4. gestione del Dipartimento:

- a. approvare i provvedimenti per il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo riguardanti le richieste di missioni all'estero, e nullaosta per incarichi;
- b. contribuire alla elaborazione del documento di programmazione economico-finanziaria ed il rendiconto consuntivo proposti annualmente dal Direttore di Dipartimento;
- c. approvare le donazioni, e i contratti e le convenzioni per acquisizione di beni e servizi nell'ambito della propria competenza, fino ad un limite di spesa di 50.000 euro;
- d. approvare gli acquisti sui fondi di ricerca fino ad un limite di spesa di 150.000 euro, e le variazioni e storni di bilancio;
- e. approvare gli scarichi inventariali;



f. deliberare sulle richieste di integrazione reddituale del personale docente e ricercatore a valere sui fondi competitivi per la ricerca fino ad un limite di spesa di 50.000 €.”

Art. 2 –Pubblicità

Art. 2 Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32 ed entrerà in vigore in giorno successivo.

IL RETTORE
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)